



## IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ERNESTO CAPOBIANCO	Componente designato dagli intermediari assicurativi
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Riunione del 07/05/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 22 gennaio 2026 (preceduto da reclamo presentato il 15 dicembre 2025), la società ricorrente esponeva di avere sottoscritto con la parte convenuta, in data 10 giugno 2024, un contratto di locazione a lungo termine senza conducente, avente ad oggetto un veicolo commerciale. Tra le offerte incluse nel contratto – proseguiva la ricorrente – vi era anche una particolare garanzia, denominata “*Kasko Speciale*”.

In data 23 luglio 2025 il veicolo oggetto del contratto avrebbe riportato danni interni al portellone laterale di chiusura, causati dall'improvviso disancoraggio del carico trasportato, che, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe stato regolarmente fissato con cinghie e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della portata del veicolo.

Esponeva quindi la ricorrente di avere denunciato il sinistro alla parte convenuta, chiedendo l'attivazione della garanzia, ai fini della riparazione del veicolo.

Il 30 luglio 2025, a riscontro della richiesta pervenuta, la parte locatrice comunicava che il sinistro non sarebbe rientrato, a suo dire, nella copertura assicurativa offerta con il contratto di locazione a lungo termine: quest'ultima, infatti, avrebbe riguardato esclusivamente i danni accidentali da circolazione, non riconducibili ad uso improprio o incauto del mezzo.



Seguivano, poi, un'ulteriore contestazione da parte della ricorrente e l'inoltro del reclamo, riscontrato negativamente dalla parte convenuta in data 8 gennaio 2026.

Ha concluso dunque la ricorrente affinché venga accertato il suo diritto alla copertura assicurativa, con il "*rimborso della quota pagata in aggiunta rispetto alla penale (...)*": a riguardo, essa ha prodotto una fattura della parte convenuta dell'importo di euro 2.542,32.

La parte convenuta [intermediario assicurativo iscritto alla lett. A), di cui all'art. 109, comma secondo, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209] ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tardivamente, allorché era già scaduto il termine previsto dall'art. 10, comma primo, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto").

## **DIRITTO**

Come esposto nella parte in fatto, l'intermediario convenuto ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tardivamente, sicché le stesse non possono costituire parte integrante del fascicolo del procedimento, perché i termini previsti dall'art. 10, comma primo del Decreto sono perentori.

Venendo al merito della controversia, rileva il Collegio che essa riguarda un contratto di locazione a lungo termine senza conducente, avente ad oggetto un veicolo commerciale.

La società convenuta, operativa nel settore del noleggio di veicoli, risulta anche essere iscritta, quale agente assicurativo, nella sezione A) del Registro Unico Intermediari, ed è in relazione a tale iscrizione che la ricorrente ha potuto proporre il ricorso dinanzi all'Arbitro Assicurativo.

Tra i servizi inclusi nel contratto di locazione risultano esservi anche alcune garanzie assicurative (tra cui R.C. Auto, incendio e furto, Kasko Speciale, traino), ma la ricorrente ha precisato di non essere in possesso delle relative condizioni generali di polizza, e ha espressamente affermato di voler agire, in questa sede, unicamente nei confronti dell'intermediario convenuto.

Sulla scorta della documentazione in atti, si rileva poi la presenza di una previsione contrattuale (all'art. 14, rubricato "*Danni al Veicolo*"), la quale disciplina alcune fattispecie di danni al veicolo e le relative limitazioni di responsabilità del cliente: si tratta della disposizione negoziale sulla cui scorta, nella fase antecedente alla presentazione del ricorso, la parte convenuta aveva riscontrato negativamente le richieste della cliente. Non vi è, per contro, in atti alcuna evidenza del contenuto della garanzia "*Kasko speciale*", pur menzionata – come detto – tra le garanzie assicurative offerte nell'ambito del contratto di locazione a lungo termine del veicolo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, per come prospettato dalla ricorrente, l'oggetto della controversia non verta, allora, su di un contratto assicurativo intermediato dalla parte convenuta in qualità di agente assicurativo, ma su una garanzia convenzionale prestata direttamente da essa parte convenuta, nell'ambito tuttavia della propria attività principale di soggetto operativo nel settore della locazione a lungo termine di veicoli.



Ne consegue, dunque, che il Collegio non ha competenza a pronunciarsi sulla controversia, poiché i ricorsi all'Arbitro possono essere presentati unicamente da chi *“ha avuto con un'impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative”* (art. 1, comma primo, e art. 8, comma secondo, del Decreto); a sua volta, l'art. 3, comma primo, del Decreto rimette alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo le controversie derivanti da un *“contratto di assicurazione”*.

In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, *ratione materiae*.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA